

Disposizioni in materia di università

Comma 137 (ex articolo 35)

Questo comma integra la recente Legge 233/06 con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della ricerca, dopo che il precedente Governo lo aveva accorpato a quello dell'Istruzione. L'integrazione riguarda la nuova organizzazione del Ministero, che sarà articolato in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché in un incarico dirigenziale. Anche per questo Ministero viene istituita la figura del Segretario generale.

Si evidenzia che la Lega Nord aveva già espresso parere negativo circa lo “spacchettamento” del Ministero dell'Istruzione operato dal Governo Prodi lo scorso giugno.

Commi 138-145 (ex articolo 36)

Per limitare i finanziamenti a fondo perduto alle università e agli enti di ricerca, si prevede la costituzione dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR).

Questa agenzia avrà personalità giuridica di diritto pubblico e dovrà valutare qualità ed efficienza di atenei ed enti di ricerca. I risultati dell'attività dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle suddette istituzioni. In seguito alla creazione dell'ANVUR verranno soppressi il CIVR (comitato di indirizzo della valutazione della ricerca), il CNVSU (comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario), il Comitato di valutazione delle ricerche attuate dal CNR e il Comitato di valutazione dei risultati e dei progetti raggiunti dall'ASI (agenzia spaziale italiana). Per finanziare questo nuovo organismo, il cui limite di spesa è fissato in 5 milioni di euro annui, si utilizzano le risorse destinate al soppresso CNVSU nonché, per la parte rimanente, si riduce espressamente l'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 537/93 (Finanziaria 1994). Questo articolo della finanziaria 1994, riguarda il fondo per il finanziamento ordinario delle università relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica. Quindi, come si evince, si finanzia l'ennesimo carrozzone statale attingendo a piene mani da un fondo molto importante per l'università e la ricerca.

La prima versione del provvedimento prevedeva che gli oneri per la costituzione dell'ANVUR, fossero reperiti, all'occorrenza, riducendo espressamente l'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 1, comma 130, della legge 311/04 (Finanziaria 2005) riguardante un piano programmatico contenuto nella legge 53/2003 (Legge Moratti), che prevedeva a decorrere dal 2005 la spesa di 110 milioni di euro per interventi collegati all'anticipo delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia, alla formazione iniziale e continua del personale e agli interventi contro la dispersione scolastica. Inoltre, assicurava la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Quindi, nella sostanza, da una parte si sbandierano meravigliose nuove agenzie in grado, una volta per tutte, di eliminare gli sprechi di denaro pubblico verso università ed enti di ricerca, ma dall'altra ci si accorge che per far funzionare l'ennesimo carrozzone pubblico mangiasoldi non si esita a ridurre capitoli di spesa fondamentali per il sistema di istruzione del Paese, quale quello sopra indicato.

Fortunatamente qualcuno si è accorto della gravità di tale azione ed è riuscito a rimediare in extremis ad un tale scempio, ma nella sostanza si è passati da una riduzione di fondi destinati alla

scuola ad una riduzione di stanziamenti per l'università, a conferma dello scarso interesse dell'attuale Governo nei confronti dell'istruzione.

Commi 146-148 (ex articolo 37)

Il comma 146 riguarda le Scuole di specializzazione per le professioni legali: si prevede per la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza l'istituzione di due distinti corsi di specializzazione, l'uno annuale e l'altro biennale. Comma 147: le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, questo comma prevede che il numero di tali crediti non potrà più essere superiore a sessanta. Il comma 148 fornisce qualche precisazione (relativa alla Legge Finanziaria 2003), riguardante la determinazione dei criteri per le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza. Fino alla data di entrata in vigore dell'apposito regolamento ministeriale, non verrà autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

La prima versione del provvedimento prevedeva, al comma 146, che i corsi di specializzazione riguardassero la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, sostituita ora dalla laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza.

Franco Quaglia

Milano, 31 ottobre 2006